

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHIARA ALVISI

Seduta del 24/07/2020

FATTO

L'odierno ricorso è presentato in nome del Trust X dal legale rappresentante della società Y srl, che si qualifica come prima *trustee* del Trust X e deduce quanto segue.

Il Trust X è unico erede della Sig.ra Z, deceduta in data 27.05.2018, come risulta dal testamento olografo pubblicato in data 26.09.2018. La Sig.ra Z era cliente dell'intermediario convenuto e, pertanto, in data 23.04.2019, il *trustee* consegnava alla filiale dell'intermediario la dichiarazione di successione per ottenere lo sblocco dei conti e dei dossier titoli caduti in successione.

In data 12.05.2019, il Trust X chiedeva la vendita dei titoli compresi nell'eredità ed il trasferimento delle somme depositate presso un altro intermediario. Nel luglio 2019 la banca domandava all'erede la sottoscrizione di nuovi moduli e, in data 21.10.2019, il ricorrente sporgeva reclamo lamentando la mancata conclusione delle operazioni di trasferimento dei beni ereditari detenuti dalla banca. Il ricorrente riferisce che solo in data 7.01.2020 le somme venivano finalmente trasferite ed i titoli venduti. In data 17.03.2020 l'intermediario domandava al ricorrente il pagamento della somma di € 286,73 a titolo di imposta sul *capital gain*.

Il ricorrente lamenta che l'importo dell'imposta sarebbe stato minore se la banca avesse celermente provveduto allo svincolo dei beni ereditari e, tanto premesso, formula



all'Arbitro le seguenti richieste: i) svolgere *“un'indagine approfondita”* sul comportamento tenuto dall'istituto di credito nell'espletamento della pratica successoria; ii) condannare la banca alla restituzione delle spese di gestione della pratica addebitate al ricorrente; iii) condannare l'intermediario al risarcimento del danno patito dal Trust X in conseguenza del disservizio nello svolgimento della pratica e ciò *“anche in ragione della perdita di chance”*; iv) condannare la banca a fornire *“i dovuti chiarimenti per la presunta mala gestio della pratica successoria”*; v) condannare, infine, l'intermediario al risarcimento delle spese legali sostenute dal Trust X per l'assistenza di un professionista nella gestione dei rapporti con l'intermediario stesso.

Con controdeduzioni dd. 17.06.2020 si costituiva l'intermediario convenuto, deducendo in fatto quanto segue. La successione della Sig.ra Z avrebbe presentato particolari elementi di complessità, in quanto la defunta era a sua volta unica erede del marito Sig.re ZZ, deceduto alcuni mesi prima. Alla Sig.ra Z era intestato il conto n. ***883 (estinto in data 14.01.2020), mentre erano cointestati a Sig.ri ZZ e Z il conto n. ***486 (estinto in data 21.01.2020) e il portafoglio titoli n. ***763 (20.01.2020). Riferisce l'intermediario che *“la complessità della doppia successione nonché vari adempimenti normativi previsti in relazione all'istituto del trust, hanno dilazionato i tempi di chiusura della pratica che, per quanto ovvio, è avvenuta con accrediti parziali ed in giorni diversi, poiché il saldo contabile dei conti correnti risultava di immediato trasferimento in quanto liquido ed esigibile, mentre gli strumenti finanziari riepilogati nel dossier titoli n. ***763 (azioni Enel e fondo Eurizon Obbligazionario B.T.), necessitavano di essere venduti su mercati differenti tra loro, il cui regolamento di negoziazione prevede tempistiche diverse in relazione all'esecuzione ordini ed alla valuta di accredito”*.

Afferma l'intermediario che il ritardo nell'evasione della pratica, oltre alla complessità della stessa, sarebbe altresì imputabile alla condotta del ricorrente, che avrebbe consegnato il documento di subentro e presa di possesso dei beni solo in data 2.09.2019 (cfr. all. 1 alle controdeduzioni) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo in data 3.10.2019 (cfr. all. 2 alle controdeduzioni). Riferisce, inoltre, che in riscontro al reclamo dd. 21.10.2019, la banca aveva segnalato la presenza nella documentazione fornita di un errore circa la data di nascita della Sig.ra Z e l'impossibilità di leggere parte della documentazione fatta pervenire su supporto informatico (in particolare quella necessaria ai fini dell'antiriciclaggio per individuare i soci della trustee Y srl, che risulta partecipata al 99% dalla Fiduciaria ***). Seguiva poi un ulteriore scambio di corrispondenza con il legale del ricorrente.

Infine, in data 31.12.2019, la banca procedeva alla vendita delle quote del fondo di investimento, cui seguiva la vendita delle azioni in data 9.01.2020, con chiusura definitiva dei rapporti in data 21.01.2020.

Circa le domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente l'intermediario eccepisce che il Trust X non ha fornito evidenza di aver subito alcun danno patrimoniale. Inoltre, gli strumenti finanziari sarebbero stati venduti a prezzi particolarmente vantaggiosi e *“[c]onsequentemente le spese per il pagamento del capital gain (peraltro richieste in data 17.03.2020 per € 286,73 e a tutt'oggi non ancora onorate), sarebbero state certamente più basse se la banca avesse venduto in epoca anteriore detti strumenti, ma la plusvalenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto sarebbe stato inferiore a fronte, [...], di un minor guadagno”*. L'intermediario afferma inoltre che, in ogni caso, la ricorrente non avrebbe provato il danno da perdita di *chance* asseritamente patito.

La banca riferisce, infine, di non aver applicato alcun costo o commissione per la gestione della pratica successoria e chiede, per le ragioni esposte, il rigetto delle domande



avanzate dalla ricorrente.

Con repliche pervenute in data 14.07.2020, la ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti fornita dall'intermediario, affermando che la dichiarazione di presa di possesso dei beni ereditari sarebbe stata inviata via fax già nel maggio 2019. Anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarebbe stata consegnata in filiale già nel dicembre 2018, ma il direttore della filiale non l'avrebbe ritenuta completa, costringendo il ricorrente ad ottenere una nuova dichiarazione. La ricorrente deduce che la banca non ha provato quanto affermato circa la vendita asseritamente vantaggiosa degli strumenti finanziari ed aggiunge che, a causa del ritardo nella gestione della pratica, la *trustee* Y srl avrebbe dovuto anticipare le spese sostenute dal Trust per la successione (assistenza legale, notai, etc.), poiché lo stesso non è stato prontamente immesso nel possesso dei beni ereditati.

DIRITTO

Le vicende portate all'attenzione dell'Arbitro con l'odierno ricorso impongono, innanzitutto, alcune considerazioni circa la qualificazione del ricorrente. Il ricorso è stato presentato in nome e per conto del Trust X dalla legale rappresentante di Y srl, prima *trustee* del Trust X (cfr. dichiarazione sostitutiva dei poteri di rappresentanza allegata al ricorso).

Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, il *trust* è un soggetto privo di personalità giuridica, in quanto si tratta di un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato. Tali beni sono riferibili al *trustee*, il quale è l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere tutela giurisdizionale nelle vicende che coinvolgono i beni in *trust* e soggetti terzi (cfr. Cass. n. 28363 del 2011; Cass. n. 10105 del 2014; Cass. n. 3456 del 2015 che esclude che il trust possa essere considerato litisconsorte necessario nelle cause proposte dal *trustee* e Cass. n. 2043 del 2017 che esclude che *trust* possa rivestire la qualifica di soggetto esecutato poiché *“l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto ma quello di istituire un patrimonio destinato a un fine prestabilito”* e pertanto *“[...] va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti”*).

Tanto premesso, questo Collegio rileva – in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, che informa anche la giurisprudenza ABF – che, nonostante la compilazione del ricorso, il soggetto ricorrente vada correttamente identificato nel *trustee* Y srl, che è dotato di capacità di stare in giudizio ex art. 75 c.p.c. ed è altresì dotato della legittimazione attiva per le domande proposte.

Venendo al merito delle domande avanzate dal ricorrente, queste attengono principalmente alla richiesta di risarcimento del danno che lo stesso lamenta come conseguenza di inadempimenti asseritamente posti in essere dall'istituto di credito nell'espletamento della pratica successoria della Sig.ra Z, vale a dire nella liquidazione del conto corrente e del conto titoli della defunta in favore del Trust X.

Giova ricordare che ai sensi della giurisprudenza dell'ABF (cfr. Collegio di coordinamento n. 5305 del 2013) la presentazione della documentazione successoria di cui all'art. 48 del TU in materia di imposte di successione e donazioni (d.lgs. n.346 del 1990) si pone come condizione necessaria affinché l'intermediario possa procedere alla liquidazione dei beni di spettanza dell'erede.

Nel caso di specie l'intermediario rappresenta che si è trattato di una doppia successione, dove la Sig.ra Z era a sua volta erede testamentaria del marito, il Sig.re ZZ, deceduto



alcuni mesi prima. Il punto non è contestato. È pacifico tra le parti che la dichiarazione di successione è stata inviata alla banca in data 23.04.2019 e la liquidazione dei beni è avvenuta solo a gennaio 2020, quindi oltre 8 mesi dopo. Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, non è possibile rinvenire alcuna evidenza dell'effettivo invio già nel maggio 2019 della dichiarazione di presa di possesso dei beni, né della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che la ricorrente afferma di aver inoltrato alla banca già nel dicembre 2018 ma che la banca avrebbe ritenuto – non è possibile verificare se arbitrariamente – incompleta.

Risulta invece dimostrato (cfr. scambio di *email* tra la ricorrente e il direttore della filiale) che la banca a settembre 2019 attendeva dalla società fiduciaria che detiene il 99% delle quote della trustee Y srl della documentazione necessaria per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e che il 24.10.2019 la banca comunicava che la documentazione fornita per *pec* non risultava leggibile (cfr. all. 3 alle controdeduzioni).

L'espletamento degli obblighi connessi all'antiriciclaggio appare altresì prodromico alla chiusura della pratica successoria, in ossequio al dovere di adeguata verifica della clientela gravante sugli intermediari, che include l'identificazione del titolare effettivo del *trust*, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 18 del d. lgs. 231 del 2007.

Ritiene il Collegio che le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente non meritino di essere accolte poiché manca la prova dell'imputabilità alla banca del grave ritardo lamentato dal ricorrente con riferimento all'espletamento della pratica successoria. D'altro canto, quand'anche fosse stato provato l'inadempimento della banca (il che si è escluso), il ricorrente ha comunque omesso di assolvere l'onere probatorio che gli incombe anche con riguardo al *quantum* dei danni lamentati, atteso che niente deduce né con riguardo all'asserita perdita di *chance* dovuta al blocco dei beni ereditari, né con riguardo alla maggiorazione dell'imposta sul *capital gain* né infine in merito all'asserito addebito di costi da parte della banca, che invece nega di aver applicato alcuna commissione. Manca inoltre la prova delle spese legali asseritamente sostenute, il cui risarcimento per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro deve essere supportato dalla produzione di fatture o altri documenti relativi all'effettivo esborso sopportato dai ricorrenti per le spese difensive (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174 del 2016).

Con riferimento alla domanda del ricorrente volta ad ottenere dall'intermediario "*i dovuti chiarimenti per la presunta mala gestio della pratica successoria*", il Collegio ritiene che una simile istanza possa già essere stata soddisfatta con il deposito delle controdeduzioni dd. 17.06.2020.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta all'Arbitro di svolgere "*un'approfondita indagine*" sulle vicende dedotte, tale domanda presenta evidenti profili di inammissibilità in quanto rinvia ad un'attività consulenziale preclusa all'Arbitro. Sul punto questo Collegio ha chiarito, a più riprese, che "*lo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale è estranea agli scopi e alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti (v. ex multis, ABF Napoli, nn. 3761/2015, 6836/2015 e 6767/2015; ABF Roma, n. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015)*" (cfr. Collegio di Bologna, decisioni n. 5230 del 2017 e, nello stesso senso, nn. 6310 e 24496 del 2018).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI